



20/11

On.le Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Roma

Ricorso

Dei sigg-ri

Incenzo, r

, Francesco, na-

to a

, dom. e res. in

, Carmelo,

, dom. e res.

in Modica, elettivamente domiciliati in Roma nella

via

presso e nello studio del sig.

avv.]

, che in una all'avv.

Deleghiamo a rappre-
sentarci e difen-
derci sia congiun-
tamente che separa-
mente i sigg. avv.

li rappresenta e difende per mandato a margine
del presente ricorso.

Contro l'Ingegniere Capo dell'Ufficio del Genio Ci-
vile di Ragusa, dom.to in Ragusa per la carica pres-
so la sede del detto ufficio.

E contro l'Assessore ai Lavori Pubblici pro tempore
della Regione Siciliana, dom.to in Palermo per la ca-
rica presso la sede del detto Assessorato.

E nei confronti del Comune di Modica, in persona del
sig. Sindaco pro tempore, dom.to in Modica per la ca-
rica presso la Casa Comunale.

E nei confronti dei sigg-ri

Giuseppe,

Giuseppe,

Antonino,

Giovanni,

Giovanna,

Emanuele,

Carmelo,

Giuseppa,

Michela e

Francesco, tutti

loro conferendo
tutte le facoltà
legge compresa que-
la di sottoscrivere
il presente ricorso
e con elezione di
domicilio in Roma
nella via
presso
e nello studio
del primo.

V° per autentica:

Pro Avv. G.

residente in Modica.

Per l'annullamento dei seguenti atti: a) dell'ordinanza dell'Ingegniere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa del 3 luglio 1985, n. 8252 notificata il 15, 24 e 25 luglio 1985, con la quale è stato ordinato agli odierni ricorrenti di eseguire tutti i lavori atti a ripristinare allo stato quo ante il terreno latitante l'argine destro del torrente Modica-Scicli o Pozzo Grotta per tutta la striscia di m. 10 (dieci) di larghezza, entro la quale sono vietati i lavori in atto eseguiti, con l'assegnazione per quanto sopra il termine di novanta giorni dalla data di notifica;

b) della nota dell'Ingegniere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa del 5.7.1985, n. 8252/8859 prot., comunicata per racc.ta con A.R. del 6.7.1985, nella parte in cui si ribadisce la pretesa violazione, da parte dei ricorrenti, dell'art. 96, lett. f) del R.D. 25.7.1904, n. 523, si esclude una deroga a tale norma in base all'art. 50, 4° comma del regolamento edilizio del Comune di Modica, sulla scorta di una particolare interpretazione della stessa e si dichiara la nullità, anche per tale motivo, dell'attestato di deposito n. 328 del 9.1.1985, effettuato dai ricorrenti a sensi della L. regione Siciliana n. 135/1982.

Si premette in



FATTO

Con concessione edilizia n.257 del 22.II.1983, gli odierni ricorrenti sono stati autorizzati dal Sindaco del Comune di Modica alla costruzione di un edificio composto di n.5 piani fuori terra, con n.2 appartamenti per piano a partire dal primo fra le via Giarretana e Pozzo Grotta del Comune di Modica.

Su segnalazione di taluni abitanti della zona, l'Ingegniere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, in seguito a verbale di accertamento del dì 1.7.1985, eseguito nell'assenza degli odierni ricorrenti, con l'ordinanza del 3.7.1985, n.8252 notificata il 15, 24 e 25 luglio 1985, ha ordinato ai medesimi ricorrenti di eseguire tutti i lavori atti a ripristinare allo stato quo ante il terreno latitante l'argine destro del torrente Modica-Scicli o Pozzo Grotta per tutta la striscia di m.10 (dieci) di larghezza, entro la quale sono vietati i lavori in atto eseguiti, con l'assegnazione per quanto sopra il termine di novanta giorni dalla data di notifica.

Con racc.ta con a.r. del 5.7.1985, n.8252/8859 pervenuta il 6.7.1985, l'Ingegniere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ribadiva la pretesa violazione, da parte dei ricorrenti, dell'art.96 lett.f) del R.D. 25.7.1904, n.523, escludeva una deroga a tale norma in

base all'art.50,4° comma del regolamento edilizio del Comune di Modica, sulla scorta di una pretesa interpretazione della stessa e dichiarava la nullità, anche per tale motivo, dell'attestato di deposito n.328 del 9.1.1985 effettuato dai ricorrenti a sensi della Legge Regione Siciliana n.135/1982.

Gli atti sopra indicati, contro cui si ricorre, sono illegittimi per le ragioni di cui si seguenti

Motivi di ricorso

I

Violazione dell'art.96 lett.f) R.D.25.7.1904.n.523 in relazione all'art.4 delle preleggi-Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

I provvedimenti contro cui si ricorre dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa sono stati emessi nel presupposto che le opere intraprese da li odierni ricorrenti e da loro eseguiti alla data del verbale di accettazione del di 1.7.1985(scavo di sbancamento dell'intera superficie del costruendo edificio sino al confine con l'argine destro del torrente Modica-Scieli o Pozzo Grotta;realizzazione di un battuto in conglomerato cementizio dell'intera superficie del costruendo edificio sino al confine con il margine destro del torrente;messa in opera dell'armatura metallica di alcune travi di fondazione dell'edificio,

non opera in nessun caso per gli edifici esistenti nel centro storico, tanto nel caso che i corsi di acqua ~~xxxxxxxxxx~~, torrenti ecc..., siano coperti, come se siano scoperti, mentre non opera, in via generale, per gli edifici prospicienti sui corsi di acqua già coperti.

Il che trova definitiva conferma nella particolare conformazione dell'abitato di Modica, interamente attraversato da alvei torrentizi, in gran parte coperti, da strade destinate al pubblico transito (fra cui le principali vie della Città) e in parte ancora a cielo libero.

L'errore interpretativo, in cui è incorso l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa comporta l'illegittimità degli impugnati provvedimenti anche per la manifesta illogicità della relativa interpretazione.

Peraltro, l'eccesso di potere si evidenzia anche per il fatto che, una volta esclusa, la applicabilità della cennata norma del regolamento edilizio del Comune di Modica, la conseguenza che giuridicamente ne derivava era solo quella della inapplicabilità delle limitazioni all'edificazione di cui all'art. 96 lett. f) R.D. 25.7.1904, n. 523, attesa la copertura del torrente Modica-Scioli o Passo Gzetta, in quel tratto.

Ritenuto il premesso, gli odierni ricorrenti

Enzo,

Francesco e

Carmelo,

come sopra elettivamente domiciliati, a mezzo del sottoscritto loro procuratore e difensore

CITANO

L'ingegnere Capo pro tempore dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, Ing. Nicolò Di Pietro, dom.to in Ragusa per la carica, nonché l'Assessore ai Lavori Pubblici pro tempore della Regione Siciliana, quale rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della detta Regione, della cui organizzazione periferica fa parte l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, in persona dell'On. Avv. Salvatore Sciangula, dom.to in Palermo per la carica; il Comune di Modica, in persona del sig. Sindaco pro tempore, dom.to in Modica per la carica nella casa Comunale e i sigg-ri

Giuseppe;

Giuseppe;

Antonino,

Giovan-

ni,

Giovanna,

Emanuele,

Car-

melo,

Giuseppa,

Michela e

Francesco,

a comparire avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma nel locale di Sue ordinarie sedute e più precisamente a comparire avanti al sig. Giudice di detto Tribunale delegato a sensi dell'art. 157 del T.U. II. 12. 1933, n. 1775 all'udienza del 7 DICEMBRE 1985, ore di rito, con invito ad ivi costituirsi nei modi e ter-

di cui una parallela all'argine destro del torrente, posta a circa metri 0,75 da questo) sarebbero illegittimi per violazione dell'art.96 lett.f) R.D.25.7. 1904, n.523.

Con essi peraltro, non è stato tenuto presente (dove il denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti) che, in quel punto il torrente Modica-Scioli o Pozzo Grotta, è coperto da una strada ad opera della Pubblica amministrazione e che pertanto, in siffatta situazione, le limitazioni alla edificabilità di un terreno previste dal cennato art. 96 lett.f) R.D.25.7.1904 n.523 cessano di avere vigore. Epperò gli impugnati provvedimenti dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa sono viziati per violazione di legge in senso stretto.

II

Violazione dell'art.50 penultimo e terz'ultimo comma del regolamento edilizio del Comune di Modica.-Eccesso di potere per illogicità manifesta e per travisamento dei fatti.

Le cennate norme regolamentari, dopo avere disposto, (terz'ultimo comma dell'art.50) che è vietato costruire a distanza inferiore ai metri dieci dai corsi di acqua, torrenti, impluvi ex sedi di acque torrentizie dispongono (al penultimo comma dell'art.50) che fanno

eccezione le opere riguardanti edifici già esistenti nel centro storico e prospicienti su corsi d'acqua già coperti.

Quest'ultima parte della normativa è stata intesa, nella nota 5.7.1985, gruppo 1/B prot. n. 8252/8859 (impugnata con il presente ricorso) nel senso che per l'applicazione della relativa deroga, occorrerebbe il verificarsi congiunto di due requisiti: che l'edificio esista e che ricada nel centro storico e che il corso d'acqua sia coperto.

Ma si tratta di una interpretazione chiaramente erronea, del tutto priva di logica ed inaccettabile.

Non si vede, infatti che senso potrebbe avere la normativa, ove venisse intesa così come ha ritenuto di fare l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, una volta che, nei riguardi di corsi di acqua coperta non vince il divieto di cui all'art. 96 lett. f) R.D. 25.7.1904, n. 523 per cui, in siffatta situazione, non avrebbe senso una diversificazione fra edifici esistenti nel centro storico ed edifici al di fuori di questo.

Il vero si è che il senso della cennata normativa regolamentare è ben altro e cioè che il distanziamento delle costruzioni previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 50 del detto regolamento edilizio di Modica

mini di legge e con espressa avvertenza che in difetto la causa sarà trattata in contumacia, per sentire emettere sentenza per la quale

Piaccia all'On.le Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Senza attendere ogni contraria deduzione.

Annullare gli impugnati provvedimenti dell'Ingegnere

Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e

cioè l'ordinanza dello stesso n.8252 del 3.7.1985,

nonché in parte de qua, come impugnata, la nota dello

stesso del 5.7.1985, gruppo 1/B n.prot. 8292/8859 e

ciò con l'emissione di ogni conseguenziale provvedimento e con tutte le conseguenze di legge.

Condannare i convenuti in solido alle spese del giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

Modica/Roma li 16.10.1985.

Certifico io sottoscritto Uff.Giud.dell'Ufficio Uni-

co notifiche del Tribunale di Modica, che in data di

oggi 16 Ottobre 1985, sulla istanza dei sigg.ri

ncenzo, Francesco e Car-

melo, come op. dom. ti e res. ti, ho notificato copie

del superiore ricorso al Comune di Modica, in persona

del sig. Si daco pro tempore, nel suo ufficio in Modica

presso la Casa Comunale, e ai sigg.ri :

Giuseppe, Giuseppe; Antonino, Gio-
vanni, Giovanna, Emanuele,;
Carmelo, (Giuseppa, Michela e Fran-

cesco, nei loro rispettivi domicili e residenze in
Modica, ivi facendone consegna di una copia per cia-
scuno dei notificandi come appresso:

1) Per il Comune di Modica, in persona del sig. Sindaco
pro tempore a mani

2) Per Giuseppe a mani

3) Per Giuseppe a mani

4) Per Antonino a mani

5) Per Giovanni a mani

Convivente

6) Per Giovanna a mani

7-) Per Emanuele a mani

8) Per Carmelo a mani

Modica 18-ott. 1985

della moglie



9) Giuseppa a mani

10) Michela a mani

11) Francesco a mani

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools